SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 1361

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro della difesa

(FABBRI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MANCINO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

. col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

e col Ministro dell'agricoltura e delle foreste

(DIANA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	12
Testo del decreto-legge	»	13

Onorevoli Senatori. – 1. La validità di alcune norme sull'avanzamento degli ufficiali, contenute nella legge 27 dicembre 1990, n. 404, è scaduta il 31 dicembre 1992.

In conseguenza di ciò le Forze armate, l'Esercito in particolare, si trovano prive per alcuni ruoli fondamentali – quali il ruolo normale unico delle Armi ed il Corpo tecnico dell'esercito – di uno strumento normativo di riferimento per effettuare le promozioni in alcuni gradi.

Questa problematica che si trascina, ormai, dalla promulgazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, è destinata a trovare soluzione attraverso il disegno di legge concernente: «Nuove norme sul servizio militare, sul servizio sostitutivo civile e sul servizio militare volontario, nonchè istituzione del servizio volontario femminile nelle Forze armate» (vedi atto Camera n. 2060) che comprende anche una norma che delega il Governo a riordinare i ruoli degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate.

L'approvazione di questa iniziativa legislativa e la successiva emanazione del relativo provvedimento delegato avverranno sicuramente in tempi non brevi. Di conseguenza, per saldare la situazione attuale con quella futura, si rende necessario il ricorso al provvedimento d'urgenza per la proroga dei termini – ormai scaduti – fissati dalla legge n. 404 del 1990.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, prevede che, nel quadro dell'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato, in esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, gli emolumenti arretrati spettanti

いっこう 変え こうしょう しょうしょう しょうしょう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう はんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう はんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう

al personale delle Forze di polizia vengano corrisposti:

- a) nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;
- b) nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;
- c) nell'anno 1995, mediante la corresponsione del restante 30 per cento.

Le Amministrazioni interessate hanno già corrisposto la prima aliquota, secondo quanto stabilito dal citato provvedimento.

In tale contesto si inserisce ora la disponibilità, negli appositi capitoli di bilancio delle rispettive Amministrazioni, di fondi sufficienti per corrispondere a tutti gli interessati un acconto sulla quota che dovrebbe essere loro attribuita nel 1994.

L'eventuale concessione di detto anticipo consentirebbe di soddisfare adeguatamente le istanze del personale e si rivelerebbe amministrativamente molto conveniente per il bilancio dello Stato, atteso che l'onere finanziario, in caso di pagamento anticipato, sarebbe inferiore rispetto a quello previsto per l'anno 1994, perchè diminuirebbero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria da corrispondere agli aventi diritto.

3. Per quanto sopra, è stato predisposto l'unito decreto che consente di sbloccare in via transitoria (per due anni) gli avanzamenti degli ufficiali e di attribuire ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, nonchè al personale interessato della Polizia di Stato e Polizia penitenziaria un acconto sulle competenze spettanti nel 1994, pari al 72 per cento.

Al riguardo si allega la relazione tecnica dimostrativa dell'onere finanziario.

RELAZIONE TECNICA

ARTICOLO 1

L'articolo comporta maggiori oneri per effetto della proroga delle disposizioni sulle promozioni.

Sono riportate le tabelle dimostrative degli elementi di costo, in conseguenza delle promozioni al grado superiore per effetto della proroga stessa.

Gli oneri sono valutati in lire 9,9 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656,1 milioni per l'anno 1994 e in lire 6.720,4 milioni per l'anno 1995.

Di seguito si riepilogano gli oneri del triennio 1993-95:

anno 1993 lire 9,9 milioni;

anno 1994 lire 3.656,1 milioni (lire 3.647,7 milioni intero anno 1993; promozioni decorrenti dal 31 dicembre 1993 + lire 8,4 milioni, promozioni anno 1994, decorrenti dal 31 dicembre 1994 = 1/365 onere anno);

anno 1995 lire 6.720,4 (lire 3.647,7 milioni anno 1993 + lire 3.072,7 milioni anno 1994).

ELEMENTI DI COSTO IN CONSEGUENZA DELLA PROROGA DELLE NORME DI AVANZAMENTO

PROMOZIONI	DIFF. TAB. (1)	DIFF. LLS. DIFF. STRAORD. OBBLIG. (2)		TOTALE	ONERI STATO	TOTALE
S. Ten Ten	2.166.666	365.404	152.684	2.685.754	410.383	3.096.137
Ten Cap	361.047	-	_	361.047	55.168	416.215
Cap Magg	2.383.333	208.468	171.288	2.763.089	422.200	3.185.289
Magg Ten. Col	1.682.216	127.699	119.664	1.929.579	294.839	2.224.418

⁽¹⁾ Comprensivo di rateo 13^a mensilità.

⁽²⁾ Calcolo n. 108 ore annue.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIMOSTRAZIONE MAGGIOR ONERE 1993

PROMOZIONI		UNI	тА	MAGGIOR ONERE	MAGGIOR ONERE		
PROMOZIONI	E. 1.	М. М.	A. M.	TOTALE	UNITARIO	TOTALE	
S. Ten Ten	382	-	-	382	3.096.137	1.182.724.334	
Ten Cap	429	- [-	429	416.215	178.556.235	
Cap Magg	273	54	20	347	3.185.289	1.105.295.283	
Magg T. C	379	82	70	531	2.224.418	1.181.165.958	
Totale	1.463	136	90	1.689		3.647.741.810	

L'onere in regime d'anno di lire 3.647.741.810 si riduce a 9.900.000 in quanto le promozioni decorrono dal 31 dicembre 1993 (lire 3.647.741.810 : 365 = 9.900.000).

DIMOSTRAZIONE MAGGIOR ONERE ANNO 1994

PROMOZIONI		UN	ITÀ	MAGGIOR ONERE	MAGGIOR ONERE	
	E. I.	М. М.	A. M.	TOTALE	UNITARIO	TOTALE
S. Ten Ten	354	-	_	354	3.096.137	1.096.032.498
Ten Cap	393	-		393	416.215	163.572.495
Cap Magg	255	54	20	329	3.185.289	1.047.960.081
Magg T. C	192	82	70	344	2.224.418	765.199.792
TOTALE	1.194	136	90	1.420		3.072.764.866

L'onere in regime d'anno di lire 3.072.764.866 si riduce a 8.419.000 in quanto le promozioni decorrono dal 31 dicembre 1994 (lire 3.072.764.856 : 365 = 8.419.000).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICOLO 2

TOTALE FORZE DI POLIZIA

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, il seguente onere:

anno 1992	209	miliardi	(per slittamento livelli retributivi);
anno 1993	314	miliardi	(quota competenze); (arretrati); (interessi legali e rivalutazione);
anno 1994	209 314	miliardi miliardi	(quota competenze); (arretrati); (interessi legali e rivalutazione);
anno 1995	268	miliardi	(quota competenze); (arretrati); (interessi legali e rivalutazione);
anno 1996	209	miliardi	(quota competenze).

- 2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le competenze arretrate da corrispondere nel 1994 nella misura del 72%.
- 3. Gli oneri per interessi legali e rivalutazione monetaria, per effetto del presente provvedimento, si riducono da 60 miliardi a 53 miliardi.

ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992 (in miliardi)

	1 ^a rata 1993		2ª rata 1994	2ª rata 1994 (72%)	2ª rata 1994 (28%)	Tot. 2ª rata
	stanziamento	pagato	stanziamento	da pagare nel 1993	da pagare nel 1994	
Capitale	314	293	314	211	82	293
Interessi e rivalut. monetaria	50	46	60	36	17	53
Totale	364	339	374	247	99	346

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARMA DEI CARABINIERI

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, il seguente onere:

anno 1992	80 miliardi	(per slittamento livelli retributivi);
anno 1993	130 miliardi	(quota competenze); (arretrati); (interessi legali e rivalutazione);
anno 1994	130 miliardi	(quota competenze); (arretrati); (interessi legali e rivalutazione);
anno 1995	110 miliardi	(quota competenze); (arretrati); (interessi legali e rivalutazione);
anno 1996	80 miliardi	(quota competenze).

- 2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le competenze arretrate da corrispondere nel 1994 nella misura del 72%.
- 3. Gli oneri per interessi legali e rivalutazione monetaria, per effetto del presente provvedimento, si riducono da 60 miliardi a 53 miliardi.

ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992 (Arma dei Carabinieri)

(in miliardi)

	1ª rata 1993		2 ^a rata 1994	2ª rata 1994 (72%)	rata 1994 (72%) 2ª rata 1994 (28%)	
	stanziamento	pagato	stanziamento	da pagare nel 1993	da pagare nel 1994	Tot. 2 ^a rata
Capitale	130	127	130	91	36	127
Interessi e rivalut. i monetaria	50	46	60	36	17	53
Totale	180	173	190	127	53	180

POLIZIA DI STATO

1. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, prevede la corresponsione, fra gli altri, al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori provenienti dal ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, dal 1º gennaio 1987 o dalla data di conseguimento della qualifica interessata, del trattamento economico risultante dall'applicazione dell'articolo 3.

L'onere complessivo derivante è previsto all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 5 del 1992; in particolare per il personale sopraindicato, detti oneri risultano così ripartiti:

anno 1992	50 miliardi (per slittamento livelli retributivi);
anno 1993	50 miliardi (quota competenze); 53 miliardi (arretrati);
anno 1994	50 miliardi (quota competenze); 53 miliardi (arretrati);
anno 1995	50 miliardi (quota competenze); 46 miliardi (arretrati);
anno 1996	50 miliardi (quota competenze).

2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le competenze arretrate da corrispondere nel 1994 nella misura del 72%.

ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992 (Polizia di Stato) (in miliardi)

	1ª rata 1993		2ª rata 1994	2ª rata 1994 (72%)	2 ^a rata 1994 (28%)	Tot. 2 ^a rata
	stanziamento	pagato	stanziamento	da pagare nel 1993	da pagare nel 1994	
Capitale	53	53	53	38.160	14.840	53

GUARDIA DI FINANZA

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, il seguente onere:

anno 1992	54 miliardi	(per slittamento livelli retributivi);
anno 1993	54 miliardi 100 miliardi	(quota competenze); (arretrati);
anno 1994	54 miliardi 100 miliardi	(quota competenze); (arretrati);
anno 1995	54 miliardi 85 miliardi	(quota competenze); (arretrati).

2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le competenze arretrate da corrispondere nel 1994 nella misura del 72%.

ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992

(Guardia di finanza)

(in miliardi)

	1ª rata 1993		2º rata 1994	2 ^a rata 1994 2 ^a rata 1994 (72%)		Tot. 2ª rata
	stanziamento	pagato	stanziamento	da pagare nel 1993	da pagare nel 1994	
Capitale	100	86	100	62	24	86

POLIZIA PENITENZIARIA

1. Il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ha previsto, quale onere di spesa per l'equiparazione dei sottufficiali della polizia penitenziaria, il seguente onere:

anno 1992	25 miliardi (per slittamento livelli retributivi);
anno 1993	25 miliardi (quota competenze);23 miliardi (arretrati);
anno 1994	25 miliardi (quota competenze);23 miliardi (arretrati);
anno 1995	25 miliardi (quota competenze);20 miliardi (arretrati);
anno 1996	25 miliardi (quota competenze).

2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le competenze arretrate da corrispondere nel 1994 nella misura del 72%.

ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992 (Polizia penitenziaria) (in miliardi)

	1 ^a rata 1993		2 ^a rata 1994	2ª rata 1994 (72%)	2 ^a rata 1994 (28%)	Tot. 2ª rata
	stanziamento	pagato	stanziament <i>o</i>	da pagare nel 1993	da pagare nel 1994	
Capitale	23	19	23	14	5	19

CORPO FORESTALE DELLO STATO

1. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, prevede la corresponsione, fra gli altri, ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato «dal 1º gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico (...) risultante dall'applicazione dell'articolo 3».

L'onere complessivo derivante è previsto all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1992; in particolare per il personale sopraindicato, detti oneri risultano così ripartiti:

anno 1992	8 miliardi	(per slittamento livelli retributivi);
anno 1993	8 miliardi 8,575 miliardi	(quota competenze); (arretrati);
anno 1994	8 miliardi 8,575 miliardi	(quota competenze); (arretrati);
anno 1995	8 miliardi 7,350 miliardi	(quota competenze); (arretrati);
anno 1996	8 miliardi	(quota competenze).

2. Con il presente provvedimento vengono anticipate le competenze arretrate da corrispondere nel 1994 nella misura del 72%.

ARRETRATI DECRETO-LEGGE N. 5 DEL 1992 (Corpo forestale dello Stato) (in miliardi)

	l ^a rata 1993		2ª rata 1994	2 ^a rata 1994 (72%)	2 ⁿ rata 1994 (28%)	Tot. 2ª rata
	stanziamento	pagato	stanziamento	da pagare nel 1993	da pagare nel 1994	
Capitale	8,575	8,576	8,575	6,147	2,401	8,575

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

Commence of the Commence of th

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge 6 luglio 1993, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1993.

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative in tema di avanzamento degli ufficiali;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle modalità di corresponsione degli emolumenti arretrati al personale di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

Articolo 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno 1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a

corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonchè al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1993.

SCÀLFARO

Ciampi - Fabbri - Mancino - Barucci - Spaventa - Gallo - Conso -Diana

Visto, il Guardasigilli: Conso.